



Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 68 comma 2, decreto legislativo 12 luglio 2019, n. 14 e ss_ modifiche Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il giudice dott.ssa Simona Boiardi nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 156-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2023 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 18 dicembre 2023 dalla sig.ra Di Maio Francesca, nata a Carpi (Mo) il 13 giugno 1977, codice fiscale DMIFNV77H53B819E rappresentata dall'Avv.to Michela del Rio del Foro di Reggio Emilia e con l'ausilio dell'Avv. Morena Camuncoli nominata Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

rilevato che ricorrono i requisiti di cui agli artt. 2 comma 1 lett. e);

rilevato che, allo stato, la proposta e la relazione particolareggiata soddisfano i requisiti previsti dagli artt. 67 ,68 e 69 del CCII;

riservata ogni ulteriore e compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano



dopo la scadenza del termine di cui art. 70, comma 6 del CCII;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, comma 2 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento derivante dalla condizione di madre single che l'ha spinta a contrarre finanziamenti per il sostentamento del figlio e per esigenze di vita quotidiane nonché per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;

rilevato che l'esposizione complessiva della ricorrente è di € 153.402,16 di cui € 6.381,00 in prededuzione per compenso dell'OCC e advisor, € 105.795,96 di natura ipotecaria, € 3.931,26 privilegiato, € 37.293,94 di natura chirografaria; considerato che la ricorrente è debitrice di BPER Banca in forza di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di familiare al cui pagamento provvede regolarmente l'ex compagno, il quale si è impegnato formalmente, in caso di omologa del piano di ristrutturazione, a farsi carico del pagamento delle rate per l'intera durata del piano;

rilevato che la sig.ra Di Maio lavora come operaria con contratto a tempo indeterminato e part-time e percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.705,69 gravata da trattenute mensili per un totale di € 425,00 per le quali è stata chiesta la sospensione;

che percepisce assegno unico per € 210,30 mensili;

osservato, infatti, che la proposta di accordo formulata dalla ricorrente prevede: i) il rimborso, da parte dell'ex compagno, alle scadenze pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con BPER, garantito da ipoteca sull'abitazione principale, ai sensi dell'art. 67 comma 5 ccii, con rinuncia ad acquisire all'attivo della procedura l'immobile in questione, ii) il versamento, in favore della procedura, a partire



dall'eventuale provvedimento di omologa, della somma di € 400,00 mensili per tredici mensilità per la durata complessiva di quattro anni;

rilevato che la ricorrente ha altresì chiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio e comunque l'adozione di misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio stesso fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto quindi che prima dell'eventuale omologa del piano la perdurante efficacia della cessione del quinto e delle trattenute in favore del datore di lavoro, non possa in alcun modo comprometterne la fattibilità;

ritenuto che non sussistono i presupposti per disporre la sospensione delle suddette trattenute in quanto, allo stato e fino all'eventuale omologa del piano, non è suscettibile di pregiudicarne la fattibilità dello stesso;

P.Q.M

DISPONE

Che la proposta ed il presente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale ad opera della cancelleria;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni,



inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Il divieto, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore- riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, Avv.to Morena Camuncoli a cura della cancelleria.

Reggio Emilia, 25-1-2024

il giudice

Simona Boiardi

